

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Pretore di Anagni, con sentenza del 5 novembre 1998, condannava <G. F.>, legale rappresentante della ditta "<O. F.> snc", per scarico di acque reflue sul suolo senza autorizzazione, come accertato il 2-1-1996, alla pena di 3 milioni di ammenda.

L'imputato ricorre in Cassazione, deducendo che lo spandimento dei liquami sul suolo era avvenuto in conformità alla legge 574/96 e che una autorizzazione comunale era stata concessa in data 8.XI.1996.

Il ricorso è infondato.

La legge 11 novembre 1996 n. 576 riguarda la materia della utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi di frantoi oleari, che avviene dopo il fenomeno dello "scarico" dall'insediamento produttivo, disciplinato dalla distinta normativa sulla tutela delle acque di cui alla legge 319/76 ed ora alla legge 152/99.

Una cosa è, infatti, lo scarico, cioè la "immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo e nel sottosuolo o in rete fognaria", da un determinato insediamento, altra cosa è la utilizzazione eventuale successiva a scopo agronomico di tutto o parte del contenuto dello scarico nel terreno adiacente o in altri terreni, che deve sottostare a distinte condizioni e modalità ed a relative autonome autorizzazioni amministrative.

La legge 574/96 non esclude la normativa sulle acque nel momento dello scarico, ma solo in quello della eventuale possibile utilizzazione agronomica e ciò è del tutto naturale, perché il fenomeno dello utilizzo in agricoltura di eventuali sostanze o rifiuti liquidi è sottoposto a speciali precauzioni e modalità di spandimento dopo che lo scarico sia stato controllato e ritenuto conforme ai limiti di accettabilità generali (distinti da quelli della utilizzazione agronomica).

Da ciò consegue che l'autorizzazione allo scarico anche per i frantoi oleari, insediamenti produttivi, è sempre necessaria, dovendosi parificare i reflui ad "acque reflue industriali", diverse dalle acque reflue domestiche, meteoriche o di rilevamento (v. l. 152/99, art. 2, punti g ed h), mentre la utilizzazione agronomica anche nella nuova normativa è sottoposta a disciplina e sanzioni (amministrative) (*) distinte (art. 38, 54, punto 7 e 8 l. 152/99).

Nella nuova legge i principi della utilizzazione agronomica, benché costruiti in relazione agli effluenti di allevamenti zootecnici, non si discostano sostanzialmente da quelli di cui alla legge 574/96 relativa agli effluenti di frantoi oleari.

Nel caso in esame l'autorizzazione del sindaco allo spandimento datato 8.XI.1996, oltre che successiva, appare del tutto irrilevante ai fini del reato contestato (scarico da frantoio oleario senza autorizzazione)

PQM

la Corte; Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 3.12.1999. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IN DATA 17 GEN. 2000